



#### REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI

Dott. SALVATORE DI PALMA

Dott. ANIELLO NAPPI

Dott. ANTONIO DIDONE

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

ha pronunciato la seguente

- Presidente

- Rel. Consigliere

- Consigliere -

PU

Consigliere -

Consigliere -

Sentenza

sul ricorso 27932-2008 proposto da:

2 S.P.A. (C.F.

), già

S.P.A., in persona del legale

domiciliata in ROMA, VIA 3. presso

l'avvocato

3, presso

la

che

2015 fappresenta e difende unitamente agli avvocati

851

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

Oggetto/

Fallimento.
Revocatoria.
Pagamento

R.G.W. 27932/2008

eron. 14591

Rep. 1041

Ud. 12/05/2015

/^

\*

1

#### contro

FALLIMENTO

S.A.S.

Ε

CO., in persona del Curatore avv elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrepte

contro

S.A.S.;

Yatinata .

avverso la sentenza n. 1324/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/08/2015 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato

che si riporta e chiede la conferma della sentenza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per Il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

1. - Con citazione del 29 novembre 1990, il Fallimento della S.a.s.

(dichiarato dal Tribunale di Roma il 19 aprile 1990)
Società che aveva incorporato le società s.a.s.

& C., la s.a.s..

#### & C. e la s.a.s

& C. - convenne dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l.

e la s.a. , perché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, di alcuni contratti intercorsi nel periodo sospetto, e fossero condannate le convenute al pagamento delle somme riscosse in esecuzione di quei contratti,

Il Fallimento espose che: 1) tra il 16 settembre 1986 ed il 14 febbraio 1988 erano stati stipulati quattro contratti di affitto di azienda: il primo, tra la s.r.l.

e avente ad oggetto un

supermercato in il secondo, tra la e la

per una azienda in ; il terzo tra la

s.x.l ; il quarto tra la

e la per una azienda in ; 2)

tali contratti, che prevedevano un canone pari al 3,20% dei corrispettivi registrati ed incassati nel mese precedente e l'obbligo della affittuaria di vendere solo merci acquisite

dalla s.p.a.

l - che controllava la

- furono consensualmente risolti tra il 7
febbraio e il 15 giugno 1989; 3) il 16 giugno 1989 la
s.p.a che aveva incorporato la
la e la cedette in affitto
alli senza soluzione di continuità con i

precedenti contratti, gli esercizi in e e e tre giorni dopo alla il supermergato di

aveva ceduto alla i crediti vantati nei confronti della della e dall

quelli vantati verso la per la somma complessiva di f. 1.308.594.475, e alla quelli vantati verso la per la somma complessiva di f. 183.039.829; 5) il 18 giugno 1989 la ., li ali avevano conferito alla mandato a vendere al prezzo di dettaglio le merci giacenti in magazzino, con una commissione in favore della mandataria del 20% sul ricavato e nello stesso giorno la aveva conferito analogo mandato alla 6) le due mandatarie avevano venduto le merci delle mandanti, realizzando somme sufficienti a soddisfare i crediti della

Tanto esposto, il Fallimento dedusse che i mandati e le cessioni dei crediti avevano avuto la funzione di realizzare una compensazione tra i crediti dalla fallita per la vendita delle merci e i crediti dalla

poi ceduti, così ponendo in essere un mezzo anomalo per il soddisfacimento dei crediti nei confronti della fallita e chiese, pertanto, che: fosse accertato e dichiarato che i mandati a vendere, le cessioni di credito a favore delle mandatarie, la esecuzione dei mandati avevano realizzato una fattispecie complessa, che si configurava come mezzo anormale di pagamento, revocabile ai sensi del Vart. 67, primo comma, n. 2, della legge fall.; fossero revocati i contratti di mandato e fosse dichiarato l'obbligo delle società e a dare il conto delle vendite realizzate per la fallita; fosse dichiarata non operativa la compensazione volontaria tra crediti e debiti, in quanto mezzo anomalo di pagamento; fossero dichiarati inefficaci tutti i pagamenti eseguiti con il ricavo dalle vendite e quindi gli atti estintivi dai crediti ceduti a/Ia e alla

riscosse per la vendita al dettaglio in esecuzione dei mandati e quindi, rispettivamente, delle somme di £. 1.408.593.480 e di £. 187.039.829, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento del danno. In via subordinata chiese che la revoca dai mandati e della compensazione fosse pronunziata ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall.

Il Tribunale adito, con sentenza del 14 novembre 1994, respinse le domande.

- 1.1. Il Fallimento propose impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza dell'8 aprile 2001 respinse l'appello.
- 1.2. A séguito di ricorso per cassazione del Fallimento, la Corte, con sentenza n. 1805/104 dell'8 settembre 2004, accolse il ricorso per quanto di ragione, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha affermato: «Va preliminarmente rilevato che – alla stregua della incontroversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito – la domanda di revoca del curatore del fallimento della soc.

ha avuto ad oggetto i contratti di mandato a vendere e la sopravvenuta compensazione. I mandati avevano riguardato le merci rimaste in giacenza negli esercizi commerciali in ed erano

che aveva lasciato le affittuarie debitrici del prezzo di quanto avevano acquistato da e dei canoni - con

e nuove affittuarie, cui iveva ceduto, nello stesso contesto temporale e precisamente due

giorni prima, i suoi crediti. Le due creditrici, in quanto mandatarie, erano rimaste obbligate a trasferire realizzo delle vendite, al netto della commissione, (è, trattenendo il prezzo riscosso, avevano ritenuto di operare la compensazione tra le opposte partite. La complessa operazione, compiuta attraverso la cessione dei crediti, mandati a vendere, la loro esecuzione e la consequente compensazione tra crediti delle cessionario, che trovavano causa nei contratti di affitto inadempiuti da parte delle mandanti, e i crediti di queste ultime, per il prezzo delle merci rimaste negli esercizi già in fitto) aveva realizzato fattispecie estintiva (anomala, sanzionata inefficacia dall'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. La corte di merito ha ritenuto che la compensazione non fosse stata volontaria, legale, ma ed inquanto identificandosi don un atto negoziale, non potesse essere oggetto di azione revocatoria; che gli atti di cessione dei crediti non avessero formato oggetto di impugnazione, trattandosi, peraltro, di negozi intervenuti tra terzi; che il mandato a vendere non realizzasse una fattispecie legale, attraverso cui pervenire in modo anomalo alla estinzione del debito, come invece si ottiene con la cessione del credito o con il mandato in rem propriam all'incasso, che conseguono uno scopo ulteriore - quello solutorio - rispetto alla funzione tipica del singolo

negozio. Al contrario - precisa la sentenza impugnata - il mandato vendere Consiste inun contratto di/ collaborazione nell'attività giuridica, espletato il quale "il mandatario, realizzata la cooperazione prevista con le vendite, ha l'obbligo giuridico di rendere il conto/e costituisce debitore. Se egli è creditore del mandante opera la compensazione: la estinzione del debito del mandante non è conseguenza di un negozio giuridico a carattere solutorio, ma è frutto dell'automatismo della compensazione". Conclude la corte territoriale "la doppia divergenza dalle suddette fattispedie, data, in quella in esame, dall'essere il collegamento tra negozi (le cessioni dei crediti da una parte e i mandati a vendere dall'altra) stipulati tra soggetti diversi e dal non essere i negozi impugnati (i mandati a vendere) idonei a realizzare il fine satisfattivo, impedisce di applicare al caso in esame la di imefficacia secondo la norma stabilita dall'art. 67, primo comma, n. 2, 1.f."»; b) «Le conclusioni non possond essère condivise, trovando fondamento nella inammissibile scomposizione degli elementi della operazione, in quanto finalizzati ad un risultato pregiudizievole per la nassa dei creditori, in linea con lo schema tracciato dalla legge fallimentare all'art. 67 che, allorquando considera gli atti estintivi di debiti scaduti éd esigibili, in quanto capaci di alterare la par condicio

creditorum, colloca quelli ordinari tipici nell'area della normalità e li assoggetta a revocatoria, se infrannuali rispetto alla dichiarazione di fallimento - sempreché (1) curatore provi la scientia decoctionis dell'accipiens; mentre se non effettuati con danaro o con altri messi rêvoçatoria normali di pagamento, li sottopone alla aggravata, sino a comprendere il biennio precedente alla dichiarazione, con l'inversione dell'onere della prova a \dl\ dell'accipiens, termini/ carico in decoctionis. E ciò per il fatto che oltre ad alterare la par condicio essi determinano, per la loro anormalità, oggettiva dispersione di risorse, inadequate essendo quelle impiegate, rispetto al risultato/economico compiuto, e riducono la garanzia patrimoniale del debitore, quanto gli atti previsti nel n. 1 e nei nn. 3 e 4 del primo comma della norma. A causa di siffatta potenzialità, la legge considera qualunque atto che non abbia una propria ma che raggiunga il risultato di natura solutoria, estinguere o ridurre la obbligazione pecuniaria, attraverso intese concordate tra le parti e quindi anche con l'impiego di negozi caratterizzati da cause tipiche diverse, ovvero con la utilizzazione di plurimi atti tra loro correlati e attraverso finalizzati alla estinzione del debito, procedimenti inusuali nelle comuni transazioni commerciali. Attesa l'ampiezza della formula legislativa, che considera

qualunque mezzo diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa estranea la fattispecie in esame, che ha finito per realizzare una datio in solutum, con un negozio, quale il mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti preventiva cessione di crediti al mandatario, che lo aveya reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo aveva esposto all'azione di rendiconto (e) a rimettere al mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.), la successiva compensazione consentito al creditore di ottenere il soddisfo delle sue ragioni, in linea con il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il fine di estinguere una precedente passività, come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei negozi utilizzati, conferisce alla operazione complessivamente realizzata il carattere di 76/2004; anormalità (Cass. 10264/2000; 8703/1998), qualifica come non normali quei mezzi di pagamento, in cui il danaro entra in funzione non come strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata ed indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali (Cass. 9520/1997; 10347/1996; 2706/1995)»; c) «Erra dunque la corte di merito allorché, dopo essersi correttamente prospettato problema se il mandato a vendere possa configurare una fattispecie legale, attraverso cui realizzare in modo

anomalo la estinzione del debito, ed avere considerato che carattere anormale può essere riconosciuto il estinzione di una precedente passività, anche in virtù di un collegamento negoziale, ha rilevato che, a differenza della cessione di credito e del mandato in rem propriam all'incasso, il mandato a vendere consiste in un contratto collaborazione in attività qiuridica, Inidoneo realizzare il fine satisfattivo, all'esito della mandatario ha l'obbligo di rendere / 1 \conto costituisce debitore; per cui, se è creditore del mandante, opera la compensazione e la estinzione del debito di quest'ultimo frutto de1 SUO automatismo. argomentazione è palesemente contraddittoria, giacché, se l'anormalità può essere rinvenuta in ogni negozio o serie negoziale, per via dello scopo pratico che le parti connettono alla funzione tipica dello strumento utilizzato, come la sentenza impugnata premette; e se espressamente si ammette che mandato in rem propriam realizza X'i situazione (di//estinzione anomala del debito 5061/2001, 1036/1999; 11057 4688/1998; 0 12091/1992; 6467/1987), in quanto dissimula una cessione di credito compibta\ con finalità solutorie, risolvendosi precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario, che del mandante sia creditore, estraneo alle relazioni commerciali, si appalesa incongrua la conclusione

che il mandato di cui si tratta non possa integrare analoga fattispecie e ciò per il fatto che, se il mandatario è creditore del mandante, l'estinzione del debito non (è conseguenza di un negozio giuridico a carattere solutorio, ma frutto della compensazione. Non può, infatti, a effetto finale conferirsi rilievo, quanto invece allo strumento impiegato, che lo ha a monte realizzato, non essendo la estinzione, attraverso la compensazione, mandato/utilizzato per risultare inefficace, ma il conseguirla, il quale, come nel mandato in rem propriam, proprio per il fatto di essere concepito e diretto a produrre la compensazione e proprio per la circostanza che - come ogni mandato e non solo quello a vendere - è un contratto di collaborazione in attività giuridica, iscrive nella categoria degli atti anomali, per conseguenza, indiretta e mediata, che produce sulla obbligazione del mandante»; d) «Nella specie l'operazione si arricchi di un ulteriore passaggio - significativo della stretta correlazione tra loro degli elementi che avevano costituito Nintera operazione, unificata dallo scopo di estinguere il debito di

quello croè del trasferimento della situazione creditoria a chi sa era trovato nella detenzione delle merci, per via del nuovo affitto degli esercizi commerciali in cui erano rimaste; sicché, ad esso attribuendo il mandato a venderle,

si perfezionava il programma estintivo della obbligazione della società poi fallita, che vedeva come controparte non più ma le società e

Per le stesse ragioni inconferente è l'affermazione che ad impedire l'applicazione dell'art. 67 L.F. sia circostanza che le cessioni di credito e i mandati vendere siano stati regolati tra soggetti diversi, quanto non è il passaggio dei crediti in capo al mandatario ad essere oggetto dell'azione revocatoria, avendo esso, oltretutto perché inter alios, prodotto e restando idoneo a produrre gli effetti traslativi, mentre)quel trasferimento ha costituito un elemento utile nella operazione a finalità satisfattive posta in essere, in quanto, essendo le merci pervenute nella disponibilità delle mandatarie, che il 16.6.1989 erano divenute affittuarie dagli commerciali di nella stessa data rilevarono i crediti verso e due giorni dopo ricevettero da quest ultima il mandato alla vendita; in un contesto temporale significativo dello stretto collegamento dei negozi, del quale la corte territoriale non ha dubitato in punto di fatto, salvo a rinvenire in esso ragioni ostative al raggiungimento del risultato solutorio, ottenuto per via di altri eventi giuridici. Non ha pregio, pertanto, la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto "volto a

criticare la sentenza di appello su un punto di mero apprezzamento, quale è quello dalla ricostruzione della effettiva volontà delle parti", in ordine all'intento, perseguito "attraverso l'utilizzo fattispecie della negoziale tipica del mandato a vendere", atteso che nessuna censura il ricorrente muove alla valutazione di merito, avendo invece addebitato alla corte territoriale di avere tratto conseguenze giuridiche errate da tale pacifica valutazione, Minor fondamento, ancora, trova la tesi che nessun danno il conferimento dei mandati aveva prodotto, non essendosi, comunque, provato che la vendita delle merci in sede concorsuale avrebbe consentito vantaggi maggiori. Anche qui manca di considerare Xa/ controricorrente che l'obiettivo dell'azione proposta dalla curatela è mandato in chiave satisfattiva del credito del mandatario, il quale, come si è prima rilevato, ha prodotto un pregiudizio diretto alla massa concorsuale ed ha alterato la par condicio creditorum, consentendo al creditore il soddisfo fuori dalle regole del concorso»; e) «Alla stregua tala considerazioni perde qualunque rilevanza circostanza che il credito del mandatario sia stato acquistato prima o dopo il conferimento del mandato. Erroneamente il ricorrente deduce che l'acquisto fu coevo se non successivo, per il fatto che la cessione, benché del 16.6.1989, fu notificata al debitore dopo il 18 successivo,

data questa del mandato a vendere. È fuor di dubbio, infatti, che il negozio traslativo si perfezionò 16.6.1989, mentre successivamente, con la notifica (al ceduto, si raggiunse semplicemente il risultato di renderlo opponibile a lui, onde evitare che il pagamento del debito fosse eseguito al creditore originario (art. 1264 6.0.) poiché nella complessiva operazione rilevava che le merci, che costituivano un mezzo di estinzione del debito della proprietaria, potessero essere impiegate a quel fine, la cessione, il mandato, la vendita di essé, compensativo che ne derivava furono concepiti in funzione solutoria, stante la prossimità temporale in cui si verificarono, segno di una concordata intesa, che non poté non interessare tutti gli aspetti dell'operazione, con l'effetto che il negozio posto in essere dalla fallita, formalmente precedente o successivo alla cessione, ha trovato nell'art, 67, primo comma, n. 2, L.F. la sanzione della inefficacia. Altrettanto inconferente è il richiamo ricorrente / all'art. 56 L.F., per contestarne l'applicabilità; e ciò in quanto la caducazione dell'affetto compensativo risulta indotta dalla inefficacia del mandato e non rileva che i crediti - peraltro scaduti fossero stati ceduti al mandatario entro o oltre l'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte

di Appello di Roma, altra sezione, la quale si conformerà al principio di diritto secondo cui "il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, L.F."».

2. - Con citazione del 15 novembre 2004, il Fallimento della S.a.s. & C. ha riassunto la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, riproponendo le medesime originarie domande, mentre la s.p.a. (già s.p.a. ) e la s.a.s.

speciale hanno concluso per la reiezione dell'appello.

La Corte adita, con la sentenza n. 1324/08 del 27 marzo 2008, ha così provveduto nel merito: «In riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14/11/94 n. 15706, dichiara inefficaci i mandati a vendere del 18/6/89 tra la soc.

la e la da un lato, e la soc. , dall'altro, nonché quello, in pari data, conferito dalla soc. ; alla

condanna la soc. a pagare

al fallimento € 727.478,34, oltre gli interessi

legali dalla domanda giudiziale; condanna la soc.

pagare al Fallimento € 96.598,01, oltre

gli interessi legali dalla domanda giudiziale».

In particolare, la Corte - dopo aver riprodotto II principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione -, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato: /a) «In sostanza la pronuncia in esame ha rilevato che, attesa l'ampiezza della formula legislativa di cui all'art. 67 citato, che considera qualsiasi mezzo diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa estranea la fattispecie posta all'attenzione della Corte, che ha finito per realizzare una datio in solutum, con un hegozio, quale il mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti - la preventiva cessione dei crediti/al mandatario, che lo aveva reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo aveva esposto all'azione di rendiconto e a rimettere al mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato, la successiva compensazione - ha consentito al creditore di Soddisfo ottenere delle sue ragioni»; applicazione dei citati principi non può che ribadirsi quanto evidenziato dalla Suprema Corte e cioè che l'intera complessa operazione compiuta attraverso la cessione dei crediti da parte di alla ed alla

. i mandati a vendere le merci rimaste negli esercizi commerciali rilasciati dalle affittuarie debitrici

C

e la sopravvenuta compensazione tra i crediti delle cessionarie, che trovavano causa nei contratti di affitto, inadempiuti da parte delle mandanti, ed i crediti di queste ultime, per il prezzo delle merci rimaste pegli esercizi già in fitto, ha realizzato l'estinzione dei crediti della nei confronti della fallita con pregiudizio della massa dei creditori, in guanto avvenuto fuori delle regole del concorso. Lo/stesso contesto temporale in cui sono stati posti in essere i negozi, come σià evidenziato dalla Suprema Corte, costituisce espressione del collegamento esistente tra gli stessi, unificati dallo scopo di estinguere /il debito

verso e dell'esistenza di un'intesa tra le parti, che ha interessato tutti gli aspetti dell'operazione, finalizzata proprio al suddetto fine di estinguere l'obbligazione della fallita verso la

finalità la cui sussistenza è stata più volte sottolineata nella sentenza della Corte di cassazione»; c) «Nel costituirsi nel presente giudizio la soc.

ha rilevato che la scelta delle affittuarie di affidare la vendita al dettaglio alle nuove affittuarie attraverso il mandato a vendere era stata determinata esclusivamente da una valutazione di pura convenienza economica, e cioè la valutazione delle merci che esse si erano riservate in

proprietà, se fosse stata attuata in qualunque altro modo, ossia come vendita in blocco ad un altro grossista, ovvero come svendita al pubblico secondo la tecnica dei saldi, avrebbe comportato per esse mandanti un costo in ogni caso molto superiore alla modestissima commissione del 20% che le mandatarie avevano accettato di percepire sollevando con effetto immediato le mandanti da tutti i costi di gestione, tra cui la componente di gran lunga superiore era costituita dal costo del personale dei supermercati. La soc.

sottolinea, pertanto, che il mandato a vendere conferito dalla

mandante compiuta allo scopo esclusivo di salvaguardare il patrimonio della società, e non già a consentire una forma di pagamento anomalo. Premesso che nel giudizio di rinvio non è possibile produrre nuova documentazione e che, pertanto, non risulta in alcun modo provato che il conferimento del mandato a vendere risultava la scelta maggiormente conveniente, resta da rilevare che la tesi sostenuta dà non modifica in alcun modo quanto già evidenziato dalla Suprema Corte con riferimento alla sussistenza dell'interesse delle mandanti ad estinguere nel modo più vantaggioso le loro posizioni debitorie verso la

3. - Avverso tale sentenza la s.p.a.

(già s.p.a. ) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Fallimento della S.a.s.

4. - All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Motivi della decisione

1. - Con il primo (con cui) deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - ex art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c.») e con seçondo motivo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. un /diverso profilo; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia > ex art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c.») - i quali possono essere congiuntamente esaminati, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) in forza del principio di diritto enunciato da questa Corte con la

su riprodotta sentenza n. 18057 del 2004 - secondo cui «il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, L.E.w omesso di accertare che, nella specie, fosse intercorsa un'intesa tra i soggetti coinvolti volta ad estinguere le reciproche ragioni di credito; b) hanno / erroneamente ritenuto che ad integrare detta intesa fosse sufficiente lo stretto contesto temporale in cui sono stati effettuati i negozi in questione, omettendo peraltro di circostanze di segno opposto ritualmente dedotte giudizio e militanti univocamente nel senso che i negozi sono stati volti a realizzare economicamente più conveniente per salvare l'azienda e per assicurare alla stessa il maggior ricavato possibile dalla vendita della mérce residua.

Con il terzo motivo (con cui deduce: «Violazione dell'art. 394 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di ammissibilità della esibizione di documenti nel giudizio di rinvio»), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata – nella parte in cui ha affermato che «[....] nel giudizio di rinvio non è possibile produrre nuova

documentazione e [...], pertanto, non risulta in alcun modo provato che il conferimento del mandato a vendere risultava la scelta maggiormente conveniente» -, sostenendo che la necessità di produrre i documenti concernenti la convenienza economica dell'operazione a confutazione dell'intesa fraudolenta ipotizzata è insorta proprio a séguito del principio di diritto enunciato da questa Corte.

- 2. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
- 2.1. Quanto ai primi due motivi da qualificarsi "misti", siccome denuncianti violazione di legge (art. 2697 cod. civ.) e, al contempo, vizi della motivazione -, entrambi volti a censurare l'exrato, omesso o insufficiente accertamento, da parte del Giudice di rinvio, sulla «intesa» richiesta dal principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 18057 del 2004 («il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali œui√all'art. 67, primo comma, n. 2, L.F.»), v'è immediatamente da rilevare che i relativi quesiti non sono conformi a quanto richiesto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. Il primo - «se, atteso che il mandato a vendere merci

proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, l'indagine circa l'effettiva sussistenza di un'intesa in tal senso tra le parti possa limitarsi alla constatazione della vicinanza temporale degli atti negoziali da esse posti in essere, ovvero debba essere compiuta tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione a disposizione del giudice, compreso il fatto che tale vicinanza temporale trova una diversa ed alternativa giustificazione nell'urgenza della situazione, e compresa altresi la circostanza per cui l'operazione comportava sensibili vantaggi per tutti i soggetti coinvolti indipendenti dall'effetto solutorio» -, qualificarsi come "momento di sintesi" dei vizi di motivazione denunciatí, manca delle ragioni per le quali la dedotta omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione renda questa inidonea a giustificare decisione e st/risolve sostanzialmente in una critica all'indagine in fatto, svolta dal Giudice di rinvio, sull'intento solutorio delle parti. Il secondo - «se, qualora la decisione di una controversia dipenda da una valutazione sui fatti di causa che il giudice può compiere autonomamente, sia legittimo che lo stesso ometta di ⁄cømpiere tale valutazione, anche se espressamente

prospettatagli da una parte del giudizio, e ritenga comunque necessaria una specifica produzione istruttoria» , se considerato come quesito di diritto in senso stretto, risulta (tra l'altro) totalmente astratto rispetto alla fattispecie concreta, se considerato invece come "momento di sintesi" dei vizi di motivazione denunciati, manca del tutto della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume emessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20603 del 2007, pronunciata a Sezioni Unite, e 5858 del 2013).

Tutto ciò, a prescindere dalla considerazione che i
Giudici a quibus, in forza del più volte ricordato
principio di diritto enunciato da questa Corte - affermando
che «Lo stesso contesto temporale in cui sono stati posti
in essere i negozi, come già evidenziato dalla Suprema
Corte, costituisce espressione del collegamento esistente
tra gli stessi, unificati dallo scopo di estinguere il
debito verso e dell'esistenza di
un'intesa tra le parti, che ha interessato tutti gli
aspetti dell'operazione, finalizzata proprio al suddetto
fine di estinguere l'obbligazione della fallita verso la
, finalità la cui sussistenza è stata più volte

sottolineata nella sentenza della Corte di cassazione» -, hanno compiuto un accertamento di fatto che, in quanto giustificato da motivazione immune da vizi logici (e) giuridici e, soprattutto, immediatamente derivante dalla motivazione esplicitata da questa Corte in molteplici passaggi argomentativi - «[....] A causa di/sixfatta potenzialità, la legge considera qualunque atto che non abbia una propria natura solutoria, ma che raggiunga il risultato di estinguere o ridurre **\obbligazione** pecuniaria, attraverso intese concordate tra le parti e quindi anche con l'impiego di negozi caratterizzati da cause tipiche diverse, ovvero (con la utilizzazione di plurimi atti tra loro correlati /e finalizzati estinzione del debito, attraverso procedimenti inusuali nelle comuni transazioni commerciali. Attesa l'ampiezza della formula legislativa, che considera qualunque mezzo diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa estranea la fattispecie in esame, che ha finito per realizzare una datio in solutum, con un negozio, quale il mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti - la preventiva cessione di crediti al mandatario, che lo aveva reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo aveva esposto all'azione di rendiconto e a rimettere al mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato

1713 c.c.), la successiva compensazione consentito al creditore di ottenere il soddisfo delle sue ragioni, in linea con il principio più volte affermato (a) questa Corte, secondo cui il fine di estinguere una precedente passività, come scopo ulteriore rispetto/alla causa tipica dei negozi utilizzati, conferisce alla operazione complessivamente realizzata il carattere di anormalità [...]»; «[...] Nella specie () operazione si arricchi di un ulteriore passaggio - significativo della stretta correlazione tra loro degli elementi/che avevano costituito l'intera operazione, unificata dallo scopo di estinguere il debito di verso quello cioè del trasferimento della situazione creditoria a chi si era trovato nella detenzione delle merci, per via del nuovo affitto degli esercizi commerciali in cui erano rimaste; sicché, ad esso attribuendo il mandato a venderle, si perfezionava il programma estintivo della obbligazione della società poi fallita, che vedeva come controparte non più ///ma le società

[...]»; «[....] Ma poiché nella complessiva operazione rilevava che le merci, che costituivano un mezzo di estinzione del debito della proprietaria, potessero essere impiegate a quel fine, la cessione, il mandato, la vendita di esse, l'effetto compensativo che ne derivava furono concepiti in funzione solutoria, stante la prossimità

temporale in cui si verificarono, segno di una concordata intesa, che non poté non interessare tutti gli aspetti dell'operazione, con l'effetto che il negozio posto in essere dalla fallita, formalmente precedente o successivo alla cessione, ha trovato nell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. la sanzione della inefficacia [....]» - sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte.

2.2. - Quanto al terzo motivo, lo stesso è parimenti inammissibile.

Decisiva, al riguardo, è la formulazione del quesito di diritto («Dica l'Ecc.ma Corte se la produzione di nuove prove documentali in sede di rinvio non sia da giudicare inammissibile quando si tratți di documenti finalizzati a soddisfare le esigenze probatorie scaturenti direttamente dalla sentenza di cassazione»), totalmente astratto dalla fattispecie e meramente riproduttivo del terzo comma dell'art. 394 cod. proc. civ., ciò a prescindere sia dalla mancanza di autosufficienza del motivo in esame, nella misura in cui non si precisa il contenuto di tali sia dal rilievo che nei due gradi del giudizio documenti, di merito precedenti la sentenza della Corte di cassazione n. 18057 del 2004 l'oggetto del giudizio concerneva proprio Yanche) l'accertamento delle finalità del più volte ricordato mandato a vendere conferito dalla

dalla

, dalla

e dalla

alla

ed alla

3. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi € 14.200.00, ivi compresi € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge ed alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 maggio 2015

Il Consigliere relatore ed estensore

Salvatore di Rakma

Il Presidente

(Aldo Gecgherini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG 2015 LEUNEGHANG BILIOTETARIO AND SERVICES